

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Istituzione dell'università degli studi di Caltanissetta

Presentata il 19 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole istituire il quarto ateneo siciliano con sede in Caltanissetta, in attuazione del piano di sviluppo previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001, recante la determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Tale istituzione avvierebbe, tra l'altro, il decongestionamento degli atenei di Palermo e di Catania, ridistribuendo con maggiore razionalità, su una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, le strutture universitarie. Importante è considerare che a Caltanissetta, da più di un decennio, opera il consorzio universitario con convenzioni stipulate con gli atenei di Palermo e di Catania. Difatti, presso il consorzio sono state conseguite le prime lauree in medicina e chirurgia, in ingegneria elettronica e in ingegneria elettrotecnica, in pubbliche relazioni e in altre è stato avviato un efficacissimo corso di

specializzazione in veterinaria tramite l'università degli studi di Messina. Attualmente il numero degli iscritti supera le 3 mila unità provenienti da tutta la Sicilia.

La sede di Caltanissetta, inoltre, si presta benissimo alla istituzione di un corso di laurea in agraria con indirizzo prevalente per l'aridocoltura, e consentirebbe di ospitare studenti provenienti dall'intero bacino del Mediterraneo.

Con l'istituzione dell'università degli studi di Caltanissetta si avrebbe una migliore razionalizzazione dell'intera organizzazione dei centri decisionali, didattici e amministrativi divenendo la stessa Caltanissetta sede principale, mentre le province di Agrigento e di Trapani sarebbero sedi dei prorettori.

Onorevoli colleghi, appellandomi alla vostra sensibilità, mi auguro che a breve si possa approvare la presente proposta di legge e consentire alle giovani generazioni siciliane di frequentare la nuova università degli studi nonché favorire l'incremento culturale ed economico della regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita l'università degli studi « Leonardo Sciascia », di seguito denominata « università », con sede in Caltanissetta e competenza sui poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.

2. Per tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i poli universitari delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani sono identificati come sedi distaccate dell'università di Palermo, dotate di autonomia gestionale e con sede amministrativa in Caltanissetta.

3. All'attivazione della sede distaccata e, dopo tre anni accademici, all'istituzione dell'università degli studi si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che individua, altresì la localizzazione delle sedi, sentiti gli enti territoriali competenti.

ART. 2.

1. Nella università confluiscono i corsi dell'università degli studi di Palermo e di Catania, attualmente decentrati presso i poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani ed operanti presso i consorzi universitari attivati nelle medesime province.

2. L'università subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, facendo capo all'università degli studi di Palermo e di Catania e riferiti ai poli universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.

3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio anche a tempo determinato per un periodo complessivamente non inferiore a due anni, presso i poli decentrati e i consorzi universitari di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani è inquadrato nell'università.

4. I professori e i ricercatori universitari possono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, richiesta di trasferimento nei ruoli del personale docente e ricercatore nella sede distaccata e, dopo tre anni accademici, dell'università.

5. Per ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, in sede di prima applicazione della presente legge, le corrispondenti facoltà delle università degli studi di Palermo e di Catania provvedono alle procedure di nomina e di conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'università sono trasferiti le risorse e i finanziamenti in atto erogati agli attuali consorzi universitari delle province di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani.

€ 0,26



14PDL0044230